

Decreto Rilancio Indennità per gli agenti

Ancora una volta vi è mancanza di chiarezza. Gli agenti di Commercio non sono citati così come avvenne per il decreto di marzo che impegno' non poco il nostro sindacato e le altre forze sociali al fine di far ricomprendere la categoria nei vari bonus e variare la formulazione del "periodo di riferimento". Ci stiamo riattivando per correggere queste anomalie.

Aprile	Indennità lavoratori autonomi (art.84 comma 4) - Per il mese di aprile verrà erogato dall'INPS in automatico (senza necessità di presentare una ulteriore domanda) un contributo di € 600 a tutti coloro che hanno già beneficiato della medesima indennità per il mese di marzo.
Maggio	Indennità lavoratori autonomi (art.84 comma 2) - Per il mese di maggio verrà erogato un contributo di € 1.000 a coloro i quali abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a pari bimestre 2019.
Maggio	Contributo a fondo perduto (art.25) - Contributo a favore di soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro, che non hanno cessato l'attività prima del 31 marzo 2020. Il contributo spetterà a condizione che l'ammontare del fatturato di aprile 2020 sia sceso del 33% rispetto a quello di aprile 2019 e a chi abbia iniziato l'attività a partire dal primo gennaio 2019. - L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza fra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019: <ul style="list-style-type: none">• 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro• 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi fra 400.000 e 1 milioni di euro• 10% per i soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni di euro Il contributo minimo, erogato a giugno dall'Agenzia delle Entrate, non concorrerà alla formazione della base imponibile ed è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Attenzione	Relativamente a queste ultime due misure di sostegno occorre precisare che nella stesura vi è menzione che i beneficiari non debbano essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie. Al riguardo siamo in contatto con le Istituzioni, come è già accaduto per il "bonus" di marzo, per far sì che venga specificato che l'iscrizione alla Fondazione Enasarco non sia ostativa all'erogazione di detti contributi.

<p>IRAP</p>	<p>- Disposizioni in materia di IRAP (art.24) (per gli agenti, rappresentanti e consulenti obbligati all'imposta)</p> <p>Alle imprese che hanno un fatturato compreso fra 0 e 250 milioni di euro viene cancellata la rata di saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell'Irap dovuta a Giugno 2020</p> <p>- Versamenti sospesi fino a settembre (art.126)</p> <p>Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o in 4 rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.</p>
<p>Credito d'imposta</p>	<p>- Credito d'imposta sugli affitti commerciali (art.28)</p> <p>Ai soggetti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo. Il credito d'imposta è parametrato all'importo versato a marzo, aprile e maggio a condizione che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.</p>
<p>Credito d'imposta</p>	<p>- Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120)</p> <p>E' previsto un credito di imposta dell'60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico (p.e. show-room), nei limiti di 80.000 euro per beneficiario. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.</p>
<p>Credito d'imposta</p>	<p>- Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art.125)</p> <p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap.</p>

Soppressione delle clausole di Salvaguardia in materia di IVA e accise (art.123)	<p>- Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise (art.123)</p> <p>Vengono soppresse definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.</p>
IMPORTANTE	<p>Per entrare nel dettaglio dei provvedimenti dovremo attendere, oltre i chiarimenti dovuti dai Ministeri per i contributi di cui all’art.84, anche le circolari esplicative di Inps e Agenzia delle Entrate</p>